



COMUNE DI CASAZZA

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: PIAZZA DELLA PIEVE, 2 - TEL. 035 816060 - C.A.P. 24060 - P. IVA 00329540165 - COD. FISC. 80016780167

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, DEL CHIOSCO ALLESTITO NEL PARCO ADALBERTO TRAPLETTI E DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA PER CALCIO A 5, PER IL PERIODO DI ANNI 3 DALLA STIPULA DEL CONTRATTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 E IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.

CPV 55410000-7
CIG: B8F0E83BF0

BANDO DI GARA

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.A. di acquisto (in seguito: Piattaforma) accessibile al seguente indirizzo:

<https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71, 176 e 108, comma 2 lett. a), del Codice.

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice 5 dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante (SA) non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche utilizzo della Piattaforma Sintel" reperibile al

seguente indirizzo: <https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd/M1CRSS-00002+Modalità+tecniche+utilizzo+55+3+2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACEecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd-oGcPqCt> .

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la SA può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La SA si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato "Modalità tecniche utilizzo della Piattaforma Sintel" reperibile al seguente indirizzo: <https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd/M-1CRSS00002+Modalità+tecniche+utilizzo+55+3+2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACEecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd-oGcPqCt> , che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center di ARIA S.p.A. al numero verde 800.116.738.

Articolo 1 - Oggetto

Il presente bando disciplina i rapporti tra il Comune di Casazza e l'appaltatore in relazione alla concessione della gestione dei seguenti immobili di proprietà comunale:

- Bar degli impianti sportivi comunali di Via Broli n. 2
- Campetto in erba sintetica (situato all'interno dell'area degli impianti sportivi)
- Chiosco situato all'interno del Parco Adalberto in Via Moroni

Il servizio dovrà essere espletato dall'aggiudicatario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, nel rispetto di quanto specificato nel presente Bando e negli altri documenti di gara.

Articolo 2 - Durata

La concessione ha la durata di **n. 3 anni** dalla data di stipula del contratto. Fermo restando il divieto di rinnovo tacito, il concessionario è altresì tenuto a proseguire la gestione del servizio oltre la scadenza contrattuale, a richiesta dell'Ente concedente, nel caso di necessità dovute all'espletamento della gara ovvero in caso di accertata sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, previa adozione di apposito provvedimento.

Articolo 3 - Canone concessorio / Importo a base d'asta

L'importo a base d'asta è stabilito in **€ 500,00 annuali**, al netto di IVA se dovuta, soggetto al rialzo in frazioni di € 500,00. Il canone di concessione sarà determinato, quindi, dalla somma tra l'importo a base d'asta, la maggiorazione offerta in sede di gara e l'IVA di legge se dovuta.

Articolo 4 - Descrizione delle strutture e gestione delle stesse

Bar impianti sportivi

La struttura si presenta già idonea a ospitare l'attività di bar essendo dotata di tutti gli elementi fondamentali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di cibi e bevande: bancone, tavolini con sedie, attacchi per il funzionamento della macchina espresso, lavandino con acqua calda, impianto di riscaldamento e di climatizzazione. All'interno della struttura è posizionato un bagno privato, mentre all'esterno del bar c'è un bagno per il pubblico che non è di uso esclusivo. Lo spazio esterno al locale e l'area sottostante al bar potranno essere utilizzati per le attività del bar, anche con il posizionamento di tavolini, sempre che questo non ostacoli l'accesso agli impianti sportivi. Il gestore dovrà occuparsi della pulizia del bagno, dell'area esterna immediatamente adiacente al bar e di tutta l'area di accesso agli impianti sportivi e al bar stesso. Il taglio dell'erba in quest'area rimarrà in capo al Comune.

Il gestore dovrà garantire l'apertura del bar:

- tutti i mercoledì mattina in occasione del mercato settimanale
- in occasione degli eventi sportivi o di qualsiasi manifestazione organizzata presso gli impianti sportivi dall'Amministrazione comunale o dalle associazioni
- alcune ore pomeridiane durante la stagione da settembre a maggio, in concomitanza con il maggiore afflusso di minori e famiglie

Chiosco nel Parco Adalberto

Il Parco Adalberto, adiacente agli impianti sportivi e all'Istituto Comprensivo di Casazza (con le scuole primaria e secondaria di 1° grado), è un luogo molto frequentato dai ragazzi e dalle famiglie; esso è collegato agli impianti sportivi attraverso una passerella pedonale rialzata. All'interno del parco è installato un chiosco con l'intento di attivare un luogo di somministrazione di cibi e bevande e al tempo stesso di controllo del parco soprattutto nei mesi estivi.

Il presente bando intende affidare al gestore del bar degli impianti sportivi anche la gestione del chiosco suddetto.

L'apertura del chiosco nei mesi da giugno a settembre, nella fascia pomeridiana e serale, è condizione obbligatoria per l'assegnazione del presente bando.

L'apertura del chiosco è prevista in un periodo come quello estivo nel quale l'attività del bar degli impianti sportivi diminuisce molto a causa della fine delle attività sportive. Comunque rimane possibile l'apertura concomitante dei due luoghi di somministrazione.

Il gestore si occuperà anche dell'apertura/chiusura e pulizia del passaggio di collegamento tra impianti sportivi e Parco Adalberto e svolgerà un monitoraggio del Parco stesso.

Rimane inteso che l'apertura del chiosco non dovrà in alcun modo interferire con le attività del vicino Istituto Comprensivo durante il periodo delle lezioni.

Il chiosco è installato con la sua struttura esterna completa e le predisposizioni agli allacci di luce e acqua.

L'arredamento interno della struttura e l'allestimento spettano al gestore e rappresentano oggetto di premialità per il presente bando.

Il gestore dovrà collaborare con le associazioni alle quali il Comune abbia affidato la gestione di attività ludiche, culturali, sportive a favore dei ragazzi e degli adolescenti per i quali sono da tempo presenti attività del genere nei vicini ambienti adiacenti all'auditorium delle scuole medie. La collaborazione sarà richiesta, ad esempio, in occasione di eventi organizzati presso il parco, durante i quali dovrà essere garantita l'apertura del chiosco.

Campetto sintetico di calcetto

Il gestore raccoglierà e gestirà eventuali prenotazioni del campo di calcetto situato all'interno degli impianti sportivi. Le tariffe per l'utilizzo della struttura, approvate annualmente dall'Amministrazione comunale,

saranno a favore del gestore. Quest'ultimo potrà dare in uso anche gli spogliatoi situati sotto le tribune, con l'obbligo di effettuare la pulizia degli stessi dopo l'utilizzo.

L'affitto del campo di calcetto sarà possibile quando lo stesso non sia utilizzato dalla Società sportiva che fa attività con i bambini/ragazzi e quando presso gli impianti sportivi sia già in corso un'altra attività con la quale l'utilizzo concomitante del campo a 5 risulti essere incompatibile. In ogni caso il gestore dovrà confrontarsi con i referenti delle Società sportive che utilizzano gli impianti per verificare la disponibilità del campetto e avvisare il Comune in caso di affitto per garantire la programmazione del funzionamento della caldaia degli spogliatoi.

Discorso analogo dovrà essere effettuato per l'utilizzo saltuario delle palestre delle Scuole Primaria e Secondaria di Casazza, nelle fasce orarie non occupate dalle società sportive autorizzate dal Comune.

Articolo 5 - Beni e vincolo di destinazione

BAR

L'immobile del bar e i beni mobili in esso contenuti verranno consegnati nello stato in cui si trovano, previo verbale di consistenza, sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario, in occasione della consegna del servizio e dell'immobile. Sui beni immobili e mobili permane, per tutta la durata del contratto di concessione, il vincolo di destinazione alle attività oggetto del presente capitolato. Il concessionario, pertanto, non può adibire i beni ad usi diversi da quelli previsti.

Allo scadere della presente concessione i beni conferiti tornano in capo al Comune.

L'immobile, gli arredi e attrezzature e in genere i beni mobili di proprietà del Comune, descritti nel verbale di consegna, dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione generale, salva la normale usura derivante dall'attività svolta. In particolare, gli impianti e gli altri beni durevoli dovranno essere consegnati in stato di regolare funzionamento.

Al momento della formalizzazione del contratto, il concessionario si impegna a sottoscrivere l'accettazione espressa della clausola relativa al divieto di distogliere dall'attuale utilizzo gli arredi e le attrezzature. Al termine della concessione sarà redatto verbale di riconsegna con l'inventario di tutti i beni presenti.

CHIOSCO

Come indicato precedentemente l'allestimento interno del chiosco è demandato al concessionario e rappresenterà un elemento di premialità in sede di assegnazione della concessione.

Alla scadenza della concessione, il concessionario avrà diritto al versamento da parte del Comune del 50% del valore dell'allestimento iniziale, a meno che, con nuova gara, la concessione venga affidata allo stesso.

Articolo 6 - Valore della concessione

L'Amministrazione, ai fini della determinazione del valore suddetto, si è basata su alcune esperienze pregresse delle strutture, che hanno evidenziato una sostanziale e persistente difficoltà nella gestione nell'ottica di una valida remunerazione, data soprattutto la collocazione fisica delle strutture (non centrale nelle dinamiche del

paese), la concorrenza con numerose strutture simili collocate in zona a maggior transito, il fatto che le attività organizzate negli impianti interessino soprattutto minori senza eventi sportivi di eccezionale rilievo e richiamo. Il ricavo annuo lordo, a titolo puramente indicativo e sulla scorta delle esperienze pregresse, viene stimato in € 25.000,00, pari nel triennio a complessivi € 75.000,00.

Articolo 7 - Obblighi del concessionario

L'affidatario, oltre allo svolgimento dell'attività commerciale di gestione del bar, del chiosco e del campo di calcetto secondo quanto riportato nell'articolo precedente, è soggetto ai seguenti obblighi:

- a) sostenere tutte le spese di gestione e di manutenzione ordinaria del chiosco e del bar (eccezion fatta per le utenze, in carico al Comune)
- b) cura e manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti che devono essere tenuti in perfetto stato di funzionamento, eseguendo tempestivamente e a regola d'arte la manutenzione richiesta dalla natura dei beni stessi.
- c) cura e pulizia dell'area esterna al bar e al chiosco, come indicato al precedente articolo 3;
- d) vigilanza e custodia delle strutture, segnalando, all'occorrenza, eventuali infrazioni al competente Ufficio comunale;
- e) l'acquisizione e il rispetto di tutte le autorizzazioni necessarie per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel bar e nel chiosco;
- f) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie del personale dipendente;
- g) la nomina di un responsabile della gestione, che sia anche responsabile della corretta applicazione del piano di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 per l'intera struttura da effettuarsi a carico del gestore;
- h) il concessionario non potrà apportare alcuna innovazione, addizione e miglioria al fabbricato senza il preventivo consenso scritto dell'amministrazione comunale. Ove autorizzati, ogni onere e spesa relativa a tali eventuali interventi è a carico del concessionario. Al termine della concessione, ogni modifica, miglioria, innovazione e addizione resta acquisita al patrimonio dell'Ente concedente, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo, rimborso o altro ristoro, salvo il diritto di recupero ove ciò possa avvenire senza pregiudizio dell'immobile concesso;
- i) il concessionario, inoltre, dovrà dare immediata segnalazione scritta in caso di necessità di interventi di manutenzione non rientranti tra gli obblighi posti a suo carico e necessari al corretto, sicuro e puntuale funzionamento degli impianti. Eventuali chiusure straordinarie che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e/o ristrutturazione saranno concordate tra le parti ed eseguite possibilmente nel periodo di minor afflusso della struttura, a meno che, a causa dell'urgenza e improcrastinabilità dei lavori, il Comune non disponga d'autorità, la chiusura in qualsiasi momento, per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione dei medesimi.

Articolo 8- Oneri a carico del concessionario

Oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli, sono a carico del concessionario:

- le imposte e le tasse, comunque derivanti dall'assunzione del servizio;
- ogni spesa inerente il personale dipendente dedicato alle prestazioni, di cui al presente Bando;
- tutte le spese relative al contratto per la gestione del servizio;
- tutte le spese e i diritti necessari per la stipulazione del contratto in forma pubblico - amministrativa;
- l'assunzione del rischio completo e incondizionato della gestione.

Articolo 9 - Adempimenti in materia di sicurezza

Sono a carico del concessionario, quale datore di lavoro, tutti gli oneri, obblighi e adempimenti diretti e indiretti riconducibili alle norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., con esonero del Comune di Casazza da ogni e qualsiasi responsabilità. Sono, inoltre, a carico del Concessionario la predisposizione, aggiornamento, verifica e attuazione del documento valutazione rischi (D.V.R.), ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, che dovrà essere trasmesso prima della stipula del contratto.

È a carico del concessionario l'acquisizione di ogni eventuale autorizzazione, nullaosta, certificazioni, etc. in relazione all'attività da espletare.

Il concessionario si obbliga, altresì, al rispetto della normativa di sicurezza, igienico-sanitaria e ogni e qualsiasi norma in relazione alla conduzione dell'immobile e degli impianti.

Articolo 10 - Tariffe

Le tariffe per l'utilizzo del campetto in erba sintetica, approvate annualmente dall'Amministrazione comunale, verranno rimosse direttamente dal gestore e rimarranno in suo possesso.

Tali tariffe saranno esposte al pubblico presso i locali del chiosco.

Articolo 11 - Personale

Il personale addetto al funzionamento della struttura dovrà essere idoneo a mantenere regolare e continuo il servizio. Il concessionario dovrà osservare tutte le norme e i regolamenti della tutela, protezione, assicurazione, assistenza dei lavoratori, nonché gli oneri previsti dalla legge ai fini previdenziali e fiscali. Si dà espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intende instaurato fra detto personale e il Comune. Il concessionario deve, inoltre, garantire che i propri dipendenti adempiano ai propri compiti con rispetto e cortesia, impegnandosi a sostituire gli operatori che abbiano reiteratamente adottato un comportamento scorretto o inadeguato.

Articolo 12 - Materiale di consumo

Tutte le spese relative alle forniture di quanto necessario alla pulizia, gestione e conduzione delle strutture oggetto del presente bando sono a carico del concessionario.

Articolo 13 - Responsabilità civile e penale e assicurazioni

Il concessionario è tenuto a sollevare il Comune da ogni responsabilità, in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone e/o alle cose in seguito all'uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici concessi.

L'Amministrazione comunale viene sollevata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o alle cose che dovessero risultare da imperizia, disattenzione e negligenza del concessionario o di suoi collaboratori. Resta stabilito che il concessionario assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni, sollevando da tali responsabilità l'Amministrazione comunale.

Il concessionario ha la piena responsabilità civile e penale, sia nei confronti degli addetti che dei terzi. Sono a carico del concessionario tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle strutture, all'ambiente, alle persone e/o alle cose nell'esecuzione delle attività oggetto di concessione. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a stipulare, in relazione ai servizi oggetto del presente capitolato, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con compagnia assicuratrice e con massimali non inferiori a € 1.000.000,00 per sinistro e per persona. Tale polizza dovrà prevedere la copertura dei rischi derivanti dalla gestione del presente affidamento per tutta la durata contrattuale.

La polizza deve essere esclusiva per il servizio oggetto del presente appalto, con esclusione di polizze generali dell'appaltatore già attive. Al momento della stipula del contratto dovrà essere consegnata, alla stazione appaltante, la copia della suddetta polizza che dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti della stazione appaltante per tutti i rischi assicurati, nessuno escluso od eccettuato.

L'impresa solleva il Comune di Casazza da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero derivare da atti o fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, attuati dallo stesso o dai propri soci, da incaricati e/o da frequentatori dell'impianto, durante la gestione del medesimo e/o lo svolgimento di qualsiasi attività svolta presso la struttura, nonché per i danni che dovessero essere arrecati alla struttura data in concessione, anche per inosservanze delle norme in materia e di manchevolezze e/o trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale. È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno a favore del Comune.

Articolo 14 - Controlli e vigilanza in corso di esecuzione

Al Comune è riservata la facoltà di controllo sull'attività svolta dal concessionario, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso, anche mediante ispezione, verificando l'osservanza da parte dell'aggiudicatario di tutti gli obblighi indicati nel presente bando e di quelli contenuti nel contratto. Qualora vengano riscontrate inadempienze da parte del concessionario, in merito agli obblighi previsti dal presente bando, in particolare, in ordine alla manutenzione ordinaria, al buon funzionamento, alla cura degli arredi e in genere dei beni mobili,

le stesse verranno contestate a mezzo di diffida al concessionario, che dovrà adeguarsi nei termini fissati dal Comune, pena l'adozione dei provvedimenti previsti nei successivi articoli del presente capitolato speciale.

Articolo 15 - Decadenza dalla concessione e risoluzione del contratto

È facoltà dell'Amministrazione dichiarare la decadenza della Concessione e la conseguente risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1956 c.c. mediante semplice Raccomandata AR o invio a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) frode, grave negligenza e grave inadempimento agli obblighi contrattuali;
- b) comprovate e serie disfunzioni nei servizi tali da pregiudicare l'esercizio delle attività, sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario che sotto il profilo della gestione;
- c) impiego di personale in numero o con qualifiche non sufficienti a garantire il livello di efficienza dei servizi;
- d) gravi danni ad utenti dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi, da parte del personale del Concessionario;
- e) gravi danni alle strutture e attrezzature di proprietà del Comune, dovuti a comportamento colposo o doloso del Concessionario;
- f) per gravi inadempienze in materia di sicurezza dei clienti e dei lavoratori, nonché nel caso di situazioni contrarie all'ordine e alla morale pubblica;
- g) per l'uso improprio della struttura in relazione al vincolo di destinazione;
- h) protrarsi del mancato pagamento di fornitori e operatori, tale da pregiudicare il venir meno della serietà e onorabilità necessarie al ruolo di Concessionario pubblico;
- i) interruzione dei servizi e/o chiusura totale o parziale della struttura senza giustificato motivo;
- j) mancato versamento delle rate di canone e delle relative penali, con oltre un mese di ritardo;
- k) perdita dei requisiti per la gestione del servizio, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie e cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la P.A.;
- l) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione di infortuni, sulla sicurezza sul lavoro, sui pubblici esercizi e in materia di lavoro dipendente;
- m) cessione, anche parziale, del contratto;

In tali casi l'Amministrazione Comunale potrà avviare il procedimento di decadenza, previa contestazione scritta al concessionario, il quale potrà formulare le proprie osservazioni nel termine di 15 gg. dal ricevimento. Trascorso tale termine e valutate le osservazioni formulate dal concessionario, l'Amministrazione potrà assumere i conseguenti provvedimenti. È fatto sempre salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune per effetto della pronuncia di decadenza.

Articolo 16 - Revoca della concessione

La concessione può essere sempre revocata, da parte del Comune di Casazza, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse con preavviso di almeno n. 3 (tre) mesi. In tal caso, al concessionario non spetta alcun risarcimento.

Articolo 17 - Divieto di Subconcessione

È vietata la subconcessione, anche parziale, del servizio attinente la gestione, pena la decadenza dalla concessione con conseguente risarcimento dei danni al Comune di Casazza.

Articolo 18 - Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si informano i concorrenti alla presente gara che:

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di gara;
- i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno utilizzati esclusivamente con riferimento alla presente gara;
- il trattamento sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico;
- titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Casazza;
- in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

Articolo 19 - Foro competente

Per qualsiasi controversia potesse insorgere per l'esecuzione della concessione, il Foro competente è quello di Bergamo. È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 20 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Mossali, Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla persona.